



Prefettura di Messina
Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

Ai Signori Sindaci e Commissari Straordinari
Ai Signori Segretari Comunali
Ai Signori Responsabili degli Uffici Elettorali dei Comuni di:

**Ali Terme – Barcellona P.G. – Basicò – Giardini Naxos – Graniti –
Limina – Malfa – Malvagna – Merì – Messina – Milazzo – Mirto –
Naso – Raccuja – San Salvatore di Fitalia – Saponara - Savoca**

e, per conoscenza

Ai Signori Presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni Elettorali
Circondariali c/o Comuni di:

**Barcellona P.G. - Messina - Milazzo - Patti - Sant'Agata di Militello -
Taormina**

OGGETTO: Elezioni amministrative domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026 con turno di ballottaggio domenica 7 e lunedì 8 giugno 2026 – Quesito del Presidente del Gruppo parlamentare “Sud chiama Nord”.

Si fa riferimento a precorsa corrispondenza, con la quale la scrivente Prefettura aveva cura di portare a conoscenza delle SS.LL. la nota n. 5108 del 24.03.2026, in forza della quale, il coinvolto Assessorato dava atto, entrando nel dettaglio del quesito in oggetto, di avere fornito adeguato riscontro ai dubbi interpretativi sollevati dal Presidente del Gruppo parlamentare “Sud chiama Nord” in ordine all’applicazione del comma 3 dell’art. 7 della L.R. 26.08.1992 n. 7, relativamente alla sottoscrizione delle liste elettorali per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Messina, nonché dei Consigli circoscrizionali, unitamente ai relativi Presidenti, avallando la soluzione illustrata dallo stesso proponente.

A tale riguardo, al fine di circoscrivere puntualmente la fattispecie di interesse odierno, risolta dal competente Assessorato, è utile premettere che il nominato Presidente del Gruppo parlamentare “Sud chiama Nord”, in seno alla propria nota indirizzata ai competenti Uffici Regionali, sulla scorta di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 7 della L.R. n. 7 del 1992 che recita testualmente:

“Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l’Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nell’ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentino liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli. In tale ipotesi le liste dei candidati saranno sottoscritte e presentate dal



Prefettura di Messina

Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

rappresentante regionale del partito o del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate, con firma autenticata.”,

abbia ritenuto che la disposizione normativa appena richiamata potesse essere interpretata nel senso di prevedere l'esenzione dall'obbligo di raccolta delle sottoscrizioni per tutte le liste contenenti il contrassegno del gruppo parlamentare "Sud chiama Nord" – per le Autonomie", anche qualora lo stesso fosse affiancato ad ulteriori simboli civici.

Lo stesso Presidente ha all'uopo richiesto una conferma in ordine alla dedotta interpretazione e alla possibilità, pertanto, di applicare l'esenzione dalla raccolta delle firme a tutte le liste rientranti nel caso *de quo* (n. 15 per il Consiglio comunale e n. 50 per le Circoscrizioni).

L'Assessorato regionale coinvolto, preso atto dei rilievi testè rammentati, ha operato un iniziale riferimento alla disciplina normativa invocata di cui al comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 26.08.1992 n.7, rappresentando che la stessa norma che, si ricorda, ha previsto che **"Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nell'ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentino liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli..."**, "va coniugata, relativamente alla sottoscrizione delle liste e delle candidature, per quanto attiene l'elezione del Presidente del Consiglio circoscrizionale e del Consiglio circoscrizionale con quanto disposto dagli artt. 4 bis e 4 ter della legge regionale 15.09.1997 n. 35", che prevedono, per quanto qui di interesse:

"Art. 4-bis Elezione del presidente del consiglio circoscrizionale

- 1. Il presidente del consiglio circoscrizionale è eletto a suffragio universale e diretto in un unico turno contestualmente alla elezione del consiglio.*
- 2. Al presidente del consiglio circoscrizionale si applicano le norme che disciplinano i requisiti per la candidatura, le cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione e decadenza previste per il sindaco dei comuni in cui il consiglio comunale è eletto con l'applicazione del sistema proporzionale.*

Art. 4-ter Elezione del consiglio circoscrizionale

1. Per l'elezione del consiglio circoscrizionale trovano applicazione i commi 1, 2, 4, 5 e 7 dell'articolo 4.

2. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio circoscrizionale e della collegata candidatura alla carica di presidente è sottoscritta da non meno di trecentocinquanta e da non più di settecento elettori.

3. Non è necessaria la sottoscrizione della dichiarazione di presentazione della lista e della collegata candidatura alla carica di presidente quando la stessa viene presentata insieme a quella per l'elezione del consiglio comunale e con lo stesso contrassegno.

4. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione della lista."



Prefettura di Messina
Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

In virtù, dunque, di quanto esposto, l'Assessorato interpellato, ha definitivamente concluso rappresentando che l'applicazione del combinato disposto delle norme riportate vada inteso nel senso prospettato dal deputato regionale in seno alla propria nota, come riscontrata dal nominato Assessorato.

Il Vice Prefetto
Dirigente dell'UEP
(Merenda)


Ff